



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANCONI, PALERMO e LO GIUDICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2014

Modifiche al codice civile in materia di delega dell’esercizio
della responsabilità genitoriale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, mira a disciplinare nel nostro ordinamento - in analogia, anche, a quanto previsto in altri Stati - l'istituto della delega all'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui tutti i minori dovrebbero godere. L'evoluzione della società italiana presenta ormai da tempo un novero sempre più variegato di famiglie composte da un solo genitore, dai genitori separati e dai rispettivi nuovi compagni, come pure da persone dello stesso sesso e dai figli nati da precedenti relazioni o attraverso tecniche di fecondazione assistita fruibili in altri Paesi.

I principali problemi di questo tipo di famiglie sono riconducibili al mancato riconoscimento giuridico del genitore non biologico, che rappresenta un perfetto estraneo, per il minore, agli effetti legali. Ad esempio, in caso di morte del genitore biologico, i figli nati all'interno di una relazione omosessuale rischiano di essere privati della continuità affettiva con il co-genitore; in caso di separazione, i figli nati all'interno di una relazione omosessuale non hanno alcun diritto ad avere contatti con il co-genitore, il quale non è del resto tenuto ad assolvere ad alcun dovere circa il mantenimento dei figli. Ovviamente, per il bambino è negativo, sul piano psicologico, constatare il «disvalore sociale» del genitore non biologico, cioè il fatto che il suo ruolo genitoriale non venga riconosciuto nei contesti ufficiali (per esempio non può votare in sede di consiglio di classe).

A tal fine è necessario un intervento normativo che consenta al compagno o alla compagna del genitore biologico di assumere rispetto al bambino alcuni diritti e doveri che gli siano espressamente «delegati»

dal/dai genitori naturali, in virtù di un atto autorizzato dal tribunale, in quanto rispondente all'interesse del minore.

Tale intervento è perfettamente in linea con i fondamentali principi costituzionali che garantiscono la piena tutela alla filiazione come pure la rimozione di ogni ostacolo al pieno sviluppo della persona umana.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novembre 1989 e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, affermano che i diritti del minore devono essere garantiti: «senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza»; e che «Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari» (articolo 2 della citata Convenzione sui diritti dell'infanzia firmata a New York nel 1989).

Nei Paesi del Nord Europa accanto alla potestà dei genitori è stata da tempo istituita la «responsabilità genitoriale», che riguarda l'assunzione di diritti e doveri nei confronti dei minori da parte degli adulti con essi conviventi. Tale istituto è stato realizzato per prendere atto che sono sempre più nu-

merose le famiglie ricomposte dopo un divorzio, dando vita a nuovi rapporti affettivi con il o la nuova *partner* del genitore affidatario, ed è stato esteso alle coppie formate da persone dello stesso sesso che convivono con minori di cui uno solo è genitore legalmente riconosciuto.

La responsabilità (detta anche autorità) genitoriale esiste in Gran Bretagna, Canada, Olanda, Inghilterra e Galles, Francia, Germania e in tutti i paesi del Nord Europa, dall'Islanda alla Danimarca. In Svizzera la legge sull'unione domestica registrata, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, all'articolo 27 («Figli del *partner*») recita:

1) Se uno dei *partner* ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati;

2) In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata, l'autorità tutoria può (...) conferire il diritto di intrattenere relazioni personali.

Nei Paesi in cui il matrimonio è aperto anche a persone dello stesso sesso (Olanda, Belgio, Spagna, Canada) la potestà di figli nati nella coppia è condivisa e l'adozione è consentita (tranne che per i bambini nati all'estero).

Queste prerogative di comune potestà sui figli nati dopo la formazione della coppia non sono limitate agli Stati che ammettono il matrimonio omosessuale, ma sono sancite anche in alcuni di quelli che prevedono la «registrazione della coppia». In Danimarca invece la legge sul miglioramento della registrazione delle coppie approvata nel 1999, dieci anni dopo l'atto iniziale, che fu il primo al mondo a riconoscere pubblicamente le coppie dello stesso sesso, ha stabilito che i due *partner* insieme possano richiedere l'adozione o l'affidamento congiunto di minori

e che un *partner* in una coppia registrata possa adottare i figli dell'altro (tranne nel caso in cui il bambino sia adottato all'estero). Gli stessi sviluppi si sono avuti in Svezia: dal 2002 è consentito alle coppie omosessuali registrate di adottare minori ed anche gli eventuali figli di uno dei *partner* avuti da un'unione precedente. In Germania è stata concessa dal gennaio 2005 la possibilità di adozione come secondo genitore al *partner* di una coppia registrata. Il ministro della Giustizia tedesco Brigitte Zypries (SPD) ha depositato una proposta di legge per aprire alle coppie dello stesso sesso il matrimonio con quasi tutte le sue prerogative (tranne l'adozione di figli che non siano nati nella coppia). Alcuni Stati degli Stati Uniti hanno previsto la possibilità di adozione come «secondo genitore». Quanto all'adozione propriamente detta, negli Stati Uniti le adozioni da parte di gay singoli sono ammesse in 49 Stati e registrano una rilevante frequenza, con esiti peraltro decisamente positivi. Anche il Sudafrica, il Brasile, la Gran Bretagna e l'Australia riconoscono la possibilità di adozione per gli omosessuali.

Per realizzare davvero i principi della nostra Costituzione e delle Convenzioni stipulate in difesa dei diritti dei minori il presente disegno di legge intende dunque introdurre nel nostro ordinamento l'istituto della delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il cui scopo è appunto quello di estendere alcuni diritti e doveri del genitore biologico al compagno o alla compagna di questo, adottando un modello assai simile a quello previsto negli altri Paesi europei, ma ulteriormente garantista per il bambino in quanto fondato su un vaglio giudiziale volto ad accertare la conformità della delega della responsabilità all'interesse del minore.

Riteniamo che il presente disegno di legge - alla cui elaborazione e redazione hanno contribuito gli avvocati Laura Logli e Federica Resta - consenta in modo semplice, ma efficace, di dare sicurezza e validi

punti di riferimento ai bambini e agli adolescenti che crescono all'interno di nuclei familiari atipici, offrendo loro sul piano normativo quelle garanzie economiche, patrimoniali e di cura che i loro genitori elettivi de-

siderano assumere e che i loro genitori biologici intendono loro delegare, nella garanzia – assicurata dal vaglio giudiziale – della piena conformità di tale intervento al superiore interesse del minore.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Nel libro primo del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*.

DELLA DELEGA ALL'ESERCIZIO
DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE

Art. 290-*bis*.

(Requisiti e forma della delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale)

I genitori congiuntamente, ovvero il solo genitore esercente la responsabilità in caso di morte, decadenza dall'esercizio della responsabilità o mancato riconoscimento da parte dell'altro genitore, possono, con ricorso e secondo la procedura di cui al secondo comma, richiedere al tribunale nella cui circoscrizione risiede il minore, di delegare una persona maggiorenne, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 330 e che vi consenta, all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del medesimo minore. La dichiarazione di volontà del genitore può essere espressa anche mediante testamento.

Il tribunale decide il ricorso con decreto motivato, delegando la persona designata all'esercizio della responsabilità, salvo nei casi in cui la delega non risponda all'interesse del minore, il soggetto designato non abbia costituito con questi un legame significativo ovvero in caso di dichiarazione di volontà contraria, resa al tribunale dal minore di età superiore agli anni quattordici.

Il decreto di diniego o autorizzazione cui al secondo comma è revocabile per gravi o sopravvenuti motivi, con provvedimento del tribunale reso, su istanza dell'unico genitore esercente la responsabilità, di entrambi i genitori, del soggetto delegato o del figlio minore che abbia compiuto gli anni quattordici, secondo le modalità e le condizioni di cui al medesimo secondo comma.

Art. 290-ter.

(Effetti della dichiarazione)

Il decreto di cui all'articolo 290-bis, secondo comma, comporta l'applicazione, nei confronti del soggetto delegato, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro primo, titolo IX, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle inerenti l'usufrutto, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto, su accordo delle parti e comunque sentito il minore che abbia un'età superiore agli anni quattordici.

Il soggetto delegato è tenuto a contributi economici o patrimoniali verso il minore, secondo le modalità e i termini stabiliti con il genitore delegante ovvero con i genitori deleganti.

Al di fuori dei casi di revoca del decreto che dispone la delega, i diritti e i doveri di cui al primo e al secondo comma permangono, in capo al delegato, nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra la persona delegata e l'esercente la responsabilità genitoriale, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

Ai fini successori, il decreto che dispone la delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona delegata e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater*.

(Provvedimenti nei confronti del minore)

Qualora il delegato o il genitore vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dal decreto di cui all'articolo 290-*bis*, secondo comma, il minore, i genitori congiuntamente o il genitore unico esercente la responsabilità possono proporre ricorso al tribunale nella cui circoscrizione risiede il minore stesso, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

Se richiesto in tal senso il tribunale, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, stabilisce, in favore del soggetto delegato all'esercizio della responsabilità genitoriale, le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici, patrimoniali o di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al medesimo periodo».

